



STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

Newsletter n. 2/2024

***Sospensione dei termini di accertamento a causa Covid:
l'orientamento dei giudici di merito costringe l'Agenzia delle Entrate
ad un ripensamento?***

È del 29 febbraio 2024 l'atto di indirizzo del Viceministro dell'Economia e del Direttore del Dipartimento delle Finanze che invita gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a notificare gli atti accertativi entro i termini ordinari di decadenza, senza avvalersi della nota sospensione dei termini di 85 giorni.

Se ancora non si può parlare di resa incondizionata, visto che non tutti gli uffici territoriali si sono appiattiti sulle posizioni espresse dalla Direzione Centrale, certo si tratta di una ritirata significativa e della revisione di un'esegesi della norma che aveva destato forti critiche da parte di contribuenti, dottrina e giurisprudenza di merito.

*

La disposizione oggetto di contrasto è l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il quale aveva sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici degli enti impositori. Tale norma era finalizzata a "controbilanciare" la sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle obbligazioni tributarie che il Governo aveva decretato per i contribuenti e permettere così agli Uffici finanziari di svolgere quelle funzioni inibite dal periodo emergenziale di c.d. *lockdown*. Sennonché, contrariamente alla sospensione dei versamenti e adempimenti dei contribuenti – limitata a quelli che scadevano tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 -, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'applicazione della proroga - quella di cui all'art. 67 D.L. n. 67/2020 – a qualsiasi termine nel cui computo rientrasse il suddetto periodo (si vedano la Circolare n. 11/E/2020 e la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020).

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Un'interpretazione che rompe l'equilibrio creato dal Legislatore tra Contribuente e Fisco e che si pone in contrasto con l'art. 12, comma 1, D. Lgs. 159/2015, richiamato dallo stesso art. 67 D.L. n. 67/2020, il quale prescrive che *“le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, [comportano] una sospensione dei termini per l'esercizio della potestà impositiva”* per *“un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate”*.

*

Sin da subito copiosa giurisprudenza ha censurato l'esegesi dell'A.F., ribadendo che il perimetro applicativo della sospensione di 85 giorni deve limitarsi a quei termini in scadenza al 31 dicembre 2020, ossia l'anno di verifica dell'evento eccezionale (così, *ex multis*, CGT di I grado di Torino, sent. 890/2022; CGT di I grado di Latina, sent. 974/2023; CGT di I grado di Prato, sent. 87/2023).

Ecco che, a fronte dell'orientamento maggioritario dei giudici di merito e delle conseguenti declaratorie di decadenza dai termini accertativi, l'Agenzia delle Entrate, con l'atto di indirizzo dello scorso 29 febbraio 2024, si è vista costretta a rivedere la propria interpretazione, adeguandosi alla lettera della norma.

*

Non resta che attendere l'intervento della Corte di Cassazione, sì da porre un freno ad un'interpretazione non conforme alla ratio legis, né alla buona fede che dovrebbe animare il rapporto tra parte pubblica e privata.

Autori

Francesco Rampado e Giovanni Moschetti